



Città di Medicina

SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA

Ordinanza del Sindaco n. 182 del 02/12/2020

OGGETTO: TEMPORANEA LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI E DEI GIORNI DI APERTURA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGI E PIERCING - SOSPENSIONE DELLA PRECEDENTE ORDINANZA COMUNALE N. 10/2008.

Richiamate le seguenti norme di liberalizzazione:

- DL 04/07/2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – convertito dalla Legge 04/08/2006, n. 248;
- DL 31/01/2007, n. 7 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche – convertito con legge 02/04/2007, n. 40;
- il Dlgs 26/03/2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- DL 13/08/2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo – convertito dalla legge 14/09/2011, n. 148;
- DL 06/12/2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici – convertito con legge 22/12/2011, n. 214;
- DL 24/01/2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività – convertito con legge 24/03/2012, n. 27;

Considerato che con i Decreti Bersani del 2006 e 2007 le attività di acconciatore ed estetista sono state liberalizzate eliminando gli obblighi di rispetto delle distanze fra esercizi simili e abolendo l'obbligo di chiusura infrasettimanale solitamente individuato nel lunedì;

Richiamata la vigente Ordinanza n. 10/2008 prot. n. 1353 del 02/02/2008 ad oggetto “Assetto degli orari di funzionamento delle attività di acconciatura ed estetica”;

Considerato che:

- tale provvedimento definisce un regime di orari e giorni di apertura delle attività di acconciatori estetista, tatuaggi e piercing non più adeguato ai vigenti principi di liberalizzazione delle attività economiche;
- la particolare situazione che si è verificata a causa dei provvedimenti limitativi, assunti dal Governo e dalla Regione per fronteggiare l'emergenza Covid-19, rende necessario stabilire misure volte a garantire, l'armonizzazione dell'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Vista la richiesta pervenuta dalle associazioni dell'Artigianato maggiormente rappresentativa a livello locale (CONFARTIGIANATO - CNA), in merito alla necessità, fortemente richiesta da tutta la categoria del benessere e dei servizi alla persona, di impostare una procedura che consenta a chi svolge il mestiere di acconciatore, estetista, barbiere, ecc. di potere lavorare con orari più ampi e senza giornate di chiusura, disposta la riapertura delle attività”;

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222
www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

Ritenuto opportuno rideterminare la disciplina degli orari, salvo modifiche dovute all'andamento epidemiologico e fermo restando i provvedimenti assunti o che si assumeranno per l'intero territorio nazionale;

Preso atto che il settore dell'acconciatura delle estetiste e dei tatuatori è disciplinato con apposito Regolamento comunale e che all'art. 17 del citato regolamento è disposto che "Gli orari delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza, sentite le organizzazioni del settore";

Valutato opportuno accogliere la richiesta per un periodo temporaneo, sino al 31/07/2021, riservandosi di valutare congiuntamente alle associazioni di categoria l'opportunità di procedere ad una nuova rimodulazione degli orari di apertura e di chiusura delle attività di artigianato di servizio alla persona nell'equilibrio dei diversi interessi, non solo economici, ma conciliando le esigenze di sviluppo territoriale con il tempo dello sviluppo sostenibile e durevole, assicurando il bene della vita, l'opportunità di apportare modifiche definitive alla medesima ordinanza n. 10/2008;

Ritenute quindi sussistenti le condizioni di fatto e di diritto per sospendere sino alla data del 31 luglio 2021 l'Ordinanza n. 10/2008 predetta, fermo restando l'obbligo di comunicazione al pubblico degli orari di apertura (art. 17, co. 2 del vigente regolamento delle attività di estetista, tatuaggi e piercing e di acconciatore);

Viste:

- la Legge 14/02/1963, n. 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini" e ss.mm.ii;
- la Legge 4/01/1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" e ss.mm.ii;
- la Legge Regionale 04/08/1992, n. 32, "Norme di attuazione della Legge 1/1990 per la disciplina dell'attività di estetista";
- la Legge 17 agosto 2005, n. 174, "Disciplina dell'attività di acconciatore" e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, e, in particolare, l'art. 17 "orari e tariffe";

Visto l'art. 50, co. 7 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 "Testo unico sulle leggi sull'Ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare e organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e degli uffici pubblici presenti sul territorio;

DISPONE

1. per le ragioni espresse in premessa, di sospendere sino al 31/07/2021 l'Ordinanza n. 10/2008 in premessa specificata, fermo restando l'obbligo di comunicazione al pubblico degli orari di apertura (art. 17, co. 2 del vigente regolamento delle attività di estetista, tatuaggi e piercing e di acconciatore);
2. di disporre che sino alla data del 31/07/2021 non è previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura festiva.

Non è previsto un minimo di ore giornaliero o settimanale.

Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione; non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario in Comune. La chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune, ma comporta l'obbligo dell'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno indicante il periodo di chiusura. Se la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi supera i 30 giorni consecutivi deve essere inoltrata, in modalità telematica, comunicazione al servizio competente del Comune (SUAP) relativa al periodo di chiusura.

3. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate;
4. di riservarsi di valutare, entro il termine del 31/07/2021, congiuntamente alle associazioni di categoria, l'opportunità di procedere ad una nuova rimodulazione degli orari di apertura e di chiusura delle attività di artigianato di servizio alla persona nell'equilibrio dei diversi interessi, non solo economici, ma conciliando le esigenze di sviluppo territoriale con il tempo dello sviluppo sostenibile e durevole, assicurando il bene della vita, l'opportunità di apportare modifiche definitive alla medesima ordinanza n. 10/2008;

AVVERTE

Il mancato adempimento di quanto previsto dall'ordinanza, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500 nei modi e nelle forme di cui alla legge 689/ 81.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo pretorio telematico, a fini notiziali, e sul sito internet del Comune di Medicina, ferma restando l'immediata efficacia del presente provvedimento;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Comando Polizia Municipale del Comune di Medicina;
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;
- Stazione Carabinieri locale;
- Questura di Bologna;
- Guardia di Finanza
- Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale;

Alla Polizia Municipale, alle altre Forze dell'Ordine ed a chiunque spetti è fatto obbligo di fare osservare e rispettare la presente ordinanza.

Il presente atto può essere oggetto di modifica qualora dovessero emergere situazioni particolari, contingenti o meno, riconducibili comunque ai “motivi imperativi di interesse generale” come definiti nell’art. 8 del D.lgs 26/03/2010, n. 59, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna, entro il termine di 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120.

Li, 02/12/2020

Sindaco
Matteo Montanari
(atto sottoscritto digitalmente)